

REP. N.14717

CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE).

CODICE CIG: 9358604455 - CODICE CUP: B82F21000070001

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventitrè, il giorno quattordici del mese di aprile, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Preso d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. 0184640 del 05/04/2023 ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della "Struttura di Missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015" (di seguito denominata Struttura di Missione), dott.ssa Lucia Pagnozzi, nata a Napoli, il 15/12/1958, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della carica

rivestita, conferita dal combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, del DPGR n. 224 del 06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del 04/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione, confermata con D.P.G.R. n. 1 del 07/01/2021, e della DGR n. 433 del 5/10/2021 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Generale della citata struttura. Il costituito Dirigente ha reso, altresì, con nota prot. n. PG/2023/0175967 del 31/03/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, co. 2, e 14, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

2) l'Associazione Temporanea di Imprese "CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A.", di seguito denominato ATI, con sede in Milano, alla Via Edmondo de Amicis, n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11486460964, nella persona del Sig. Racco Maurizio [REDACTED], in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Milano, Via Edmondo de Amicis n. 26.

Verificato dalla Struttura di Missione che l'A.T.I. è stata costituita per atto pubblico (rep. n. 663, racc. n. 421), registrato a Roma 6 il 09/03/2023 al n. 1709 Serie 1T, a rogito della Dott.ssa Beatrice Costantini, Notaio in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dalle seguenti società:

1) CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A. (mandataria), con sede in Milano, Via Edmondo de Amicis n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11486460964;

2) sub-Raggruppamento Temporaneo di Progettisti C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI (sub mandataria), costituito per atto pubblico (rep. n. 1926, racc. n. 1478), registrato a Roma 2 il 23/12/2022 al n. 42958 serie IT, a rogito della Dott.ssa Ida Scalercio, Notaio in Roma, iscritta presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dai seguenti operatori economici:

a) Società C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI (sub mandataria), con sede legale in Roma (RM), via Atto Tigri, n. 11, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. 06817921007;

b) Società CUBE S.R.L. (sub-mandante), con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), alla via Turati, n. 2, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese delle Marche n. 02083350443;

c) Geol. MANARA PASQUALE (sub-mandante), nato [REDACTED], Partita Iva n. 07859711009.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 17/03/2023 (documento T 509094578), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A., è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi nella sez. ordinaria del Registro delle imprese dal 01/12/2020, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11486460964, R.E.A. MI – 2606378.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 29/11/2022 (documento T 496851815), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma nella sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 22/11/2001, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. 06817921007, R.E.A. RM – 992074.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 29/11/2022 (documento T 496852868), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società CUBE S.R.L., è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche nella sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 15/03/2011, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese delle Marche n. 02083350443, R.E.A. AP – 194345.

Verificato dalla struttura di Missione che il Geol. Pasquale Manara risulta iscritto all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) a decorrere dal 23/02/2004.

Verificata dalla Struttura di Missione le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

1) per il CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A., con prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0423632_20221207 del 07/12/2022;

2) Per la Società C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0446904_20221130 del 30/11/2022;

3) Per la Società CUBE S.R.L., con prot. PR_APUTG_Ingresso_0083690_20221130 del 30/11/2022;

4) Per il geol. MANARA PASQUALE, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0446934_20221130 del 30/11/2022.

Verificato dalla Struttura di Missione che per il geol. MANARA PASQUALE il Ministero dell'Interno ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui risulta che a carico della su indicata persona fisica e dei soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia.

Verificato dalla Struttura di Missione che per la società CUBE S.R.L. il Ministero dell'Interno ha rilasciato informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, da cui risulta che a carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato dalla Struttura di Missione che per il CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A. e per la società C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per il CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A., prot. n. INAIL_36280441 con scadenza 11/05/2023, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e C.N.C.E.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, prot. n. INAIL_34597563 con scadenza 07/06/2023, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società CUBE S.R.L., prot. n. INAIL_37006581 con scadenza 23/06/2023, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato dalla Struttura di Missione il certificato di attestazione di regolarità contributiva rilasciato da Epap con prot. n. 135666 CRCPA del 08/02/2023, con scadenza il 08/06/2023, da cui risulta che il Geol. MANARA PASQUALE è in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie nei confronti di detta associazione.

Verificata la presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il computo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso o pari a euro € 305.147,77 IVA esclusa.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con D.G.R. n. 123 del 07/03/2017, integrata e modificata con DGR n. 410 del 28/09/2021 e con DGR n. 431 del 03/08/2022, sono stati programmati interventi di realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata a valere sulla dotazione finanziaria del PSC Campania 2014/2020, tra cui rientra il progetto a titolarità regionale “Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe (CE)” per un importo di € 24.100.357,00;
- con Decreto Dirigenziale (di seguito D.D.) n. 19 del 07/03/2017 della Struttura di Missione è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo di € 14.100.000,00;
- in data 14/03/2019 è stato firmato il Contratto Rep n. 14550 tra la Regione Campania, Struttura di Missione, ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società Technital S.P.A. (mandataria) e I.A. Consulting S.R.L. Società di Ingegneria e Owac Engineering Company (mandanti), aggiudicatario del Lotto 2 della Gara proc. 2597/A SIA/18, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva per la realizzazione e/o la trasformazione e/o l'ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica che la Struttura di Missione dovrà realizzare nella Provincia di Caserta (CIG 73541547DC, CUP B23G17013850006);

- con D. D. n. 37 del 28/12/2021 della UOD 01 della Struttura di Missione è stato approvato il progetto definitivo di “Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe (CE)” per un importo da quadro economico di € 17.748.604,02, giusta verifica e validazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) avvenuta con verbale prot. PG/2021/0630864 del 16/12/2021;
- con D.G.R. n. 431 del 03/08/2022 è stato integrato il finanziamento per € 6.351.752,00 per la realizzazione dell'intervento di cui si tratta;
- con D. D. n. 21 del 05/08/2022 della UOD 03 della Struttura di Missione è stato riapprovato, a seguito dell'adeguamento prezzi sulla base del prezzario LL.PP. Campania 2022, il progetto definitivo di “Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe (CE)” per un importo da quadro economico di € 24.100.357,00;
- l'Ufficio Speciale Advocatura, con nota prot. n. PG/2022/0256220 del 19/05/2022, ha espresso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto;
- con D. D. n. 31 del 12/08/2022 del Responsabile Generale della Struttura di Missione sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento della “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)” da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 60 del D. Lgs. n. 56/2017, e, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, si è incaricato l'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” allo svolgimento della procedura di gara;
- con D.D. n. 601 del 29/08/2022 dell'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” è stata indetta una “Procedura aperta telematica, da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU, da realizzare nel Comune di Casal di Principe (CE)”, assegnando alla stessa il n. proc.

3494/AP/2022;

- l'onere economico costituito dall'importo contrattuale pari a € 17.155.066,61, oltre IVA, per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori, è ascritto al capitolo di spesa n. U02940 Fondi PSC 2014/2020, giusto quanto disposto dalla D.G.R. n. 431 del 03/08/2022;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 103 in data 05/09/2022 e sulla GUUE in data 7/09/2022 n. GU S: 2022/S 172-486053;
- con D. D. n. 981 del 05/12/2022 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", la procedura di gara è stata aggiudicata all'A.T.I.;
- l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", con nota acquisita dalla Struttura di Missione al prot. n. PG/2023/0088824 del 20/02/2023, ha certificato l'efficacia dell'aggiudicazione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e l'Offerta Tecnica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 03 della Struttura di Missione, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la Struttura di Missione:

- la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi;
- il disciplinare di gara;
- il D.D. n. 37 del 28/12/2022 - Approvazione del progetto definitivo;
- il D.D. n. 12 del 17/06/2022 – nomina tecnici;
- il D.D. n. 21 del 05/08/2022 di riapprovazione progetto;
- il D.D. n. 31 del 12/08/2022 – Avvio gara
- l'offerta tecnica;
- il piano della qualità;
- l'informativa, riguardante la gara, emessa dalla DG 60 06 01;

- il D.D. 601 del 29/08/2022 - Indizione gara;
- il D.D. n. 981 del 05/12/2022 – Aggiudicazione della gara;
- il CSA;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli tuttora in vigore;
- i verbali di procedura di gara (con relativi allegati);
- il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- l'offerta temporale;
- le rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- la Cauzione definitiva con polizza fideiussoria stipulata con Italiana Assicurazioni (Agenzia di Commenda di Rende) n. 2023/13/6650059;
- l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese;
- l'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- la documentazione antimafia relativa agli operatori economici;
- la documentazione relativa alle visure camerali degli operatori economici;
- la documentazione relativa alla verifica di regolarità contributiva degli operatori economici;
- la nomina dei responsabili di cantiere.

Art. 2 – Norme Regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto: dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dalla normativa vigente in materia di appalti di OO.PP., dalle disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto e dagli elaborati tecnici nello stesso indicati, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida all'A.T.I., che accetta, l'incarico di: “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO PER IL

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)” come da progetto definitivo approvato con D.D. n. 37 del 28/12/2021 e successivo D.D. n. 21 del 05/08/20022 e disciplinato dal CSA.

Il citato progetto definitivo è costituito dagli elaborati controfirmati in copertina dal R.T.I. di progettazione Technital S.p.A. (mandataria), I.A. Consulting s.r.l. Società di Ingegneria e Owac Engineering Company s.r.l. (mandanti) e dall’A.T.I., che dichiara di avere piena ed esatta conoscenza degli stessi fin dal momento di presentazione della propria offerta. Gli elaborati sopra richiamati, custoditi presso gli uffici della Struttura di Missione di via S. Lucia, 81 80131 Napoli, di cui all’elenco elaborati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 4 – Descrizione e finalità del contratto

L’ A.T.I. si obbliga a prestare:

- 1) la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe (CE);
- 2) l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e ss.mm.ii..

Art. 5 – Decorrenza e durata del contratto

Il contratto produce i suoi effetti fra le parti a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

I lavori e i servizi di progettazione saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma, come specificato nel programma esecutivo elaborato dall’A.T.I., in particolare:

- entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna del servizio di progettazione, l’ATI, per l’integrazione del progetto definitivo posto a base di gara, procederà con l’ingegnerizzazione delle migliori presentate e di tutti gli allegati per l’ottenimento dell’A.I.A., ai sensi del D.D. 925 del 6/12/2016. La progettazione esecutiva dovrà essere redatta e consegnata alla Regione entro il termine perentorio di 45 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del programma esecutivo trasmesso dall’A.T.I.;
- I lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe (CE)

avranno la durata di 285 (duecentoottantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da offerta tempo presentata in fase di gara.

Art. 6 – Tempi di esecuzione – Penalità – Risoluzione contratto

I tempi di esecuzione inizieranno a valle dell'approvazione del programma esecutivo da parte della Regione. A partire da tale data, decorre il tempo utile per il compimento dell'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori e, in particolare:

- 15 gg. naturali e consecutivi per l'integrazione del progetto definitivo posto a base di gara con l'ingegnerizzazione delle migliorie presentate in fase di gara e di tutti gli allegati per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 45 gg. naturali e consecutivi per la redazione della progettazione esecutiva;
- 285 giorni naturali consecutivi per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo rispetto al termine sopraindicato, ai sensi dell'art. 20 del CSA verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori verrà applicata una penale dello 0,5‰ (zerocinquanta per mille) dell'importo netto contrattuale dei lavori pari, quindi, a € 8.425,45 (euro ottomilaquattrocentoventicinque/45);
- per ogni giorno di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva verrà applicata una penale dello 0,5‰ (zerocinquanta per mille) dell'importo netto contrattuale della progettazione esecutiva pari, quindi, a € 152,09 (euro centocinquantadue/09).

La penale sarà applicata nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, salvo risarcimento dei maggiori danni.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del RUP all'A.T.I. entro il termine 10 gg. dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza come segnalato dal Direttore dei Lavori.

L'A.T.I. dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione saranno applicate all'A.T.I. le penali come sopra indicate.

Il superamento del limite massimo fissato per l'esecuzione delle prestazioni, qualora i ritardi siano dovuti alla negligenza dell'A.T.I., determina *ipso facto* la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non pregiudica, comunque, il diritto della Regione di richiedere il risarcimento del maggiore danno subito a causa del ritardo, né quello di richiedere la risoluzione del contratto per colpa dell'A.T.I., come disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 7 – Gruppo di progettazione

L'A.T.I. si obbliga ad utilizzare il gruppo di progettazione dichiarato nell'offerta. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di progettazione è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del RUP a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte dell'A.T.I.

Art. 8 – Ammontare del contratto

L'importo netto dell'affidamento, corrispondente al ribasso offerto del 9,5 %, è pari a:

- € 16.850.893,35 € (euro sedicimilioniottoctocinquantamilaottocentonovantatre/35) per lavori a misura oltre IVA, di cui € 305.157,77 (euro trecentozeroquattrocentoquarantasette/77) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Le opere descritte al precedente art. 3 appartengono alla categoria prevalente categoria prevalente OG1 classe VI del DPR 207/2010;
- € 304.173,26 (euro trecentozeroquattromilacentosettantatre/26), cassa inclusa, oltre IVA, per progettazione esecutiva.

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 59, co.5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

Con la firma del presente contratto l'A.T.I. riconosce esplicitamente che, nella determinazione del prezzo, ha tenuto conto di tutto quanto potrà occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

L'A.T.I. conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

L'A.T.I. non potrà, pertanto, far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dalla stessa operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi essa assumere – ai sensi dell'art. 1655 c.c. – tutti i rischi di organizzazione e gestione, in autonomia imprenditoriale, dei fattori

produttivi connessi al compimento dell'opera in affidamento.

Ai sensi dell'art. 12 del CSA, la progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all'art. 11, posto a base di gara, se non relative all' "offerta tecnica" presentata dall'ATI in sede di gara, per quanto accettato dalla Regione. Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, comprensivo delle offerte migliorative accettate dalla Regione, fatto salvo le variazioni in aumento o diminuzione dei prezzi e quanto stabilito all'art. 32 del CSA (Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo).

Art. 9 – Pagamenti in acconto e a saldo e anticipazione

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è fissato in € 16.850.893,35 € (euro sedicimilionioctococinquanta mila ottocentonovantatre/35) di cui € 305.147,77 (trecentocinquemilacentocinquante/77), per oneri della sicurezza, al netto di IVA, come per legge. Con questo importo l'A.T.I. si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti e dell'art. 207 della L. 77/2020, all'ATI è concessa un'anticipazione pari al 30 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere rilasciata, altresì, dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto verranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 28 del CSA ogni qualvolta l'ATI abbia eseguito lavorazioni o forniture, al netto delle ritenute di legge, per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'art. 14 c. 1 del DM n. 49 del 07/03/2018. I certificati di pagamento verranno emessi dal RUP entro cinque giorni dall'emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori. La Regione provvederà ad inviare all'A.T.I. il certificato di pagamento a fronte del quale l'A.T.I. dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo IPA0V7VR0, il CUP ed il CIG dell'intervento e l'Ordine di Acquisto (ODA) che sarà comunicato dalla Struttura di Missione per ogni certificato di pagamento emesso. L'importo dovuto verrà liquidato, entro quindici giorni dalla accettazione della fattura, con decreto della Struttura di Missione, successivamente trasmesso alla DG Risorse Finanziarie che provvederà al pagamento con accredito sul conto corrente bancario della mandataria dell'A.T.I. Il pagamento delle somme di cui sopra, a titolo di acconto, liquidazione finale o per ogni altro qualsiasi titolo attinente ai lavori oggetto del presente contratto, sarà effettuato dalla Regione all'A.T.I. mediante accredito sul "conto dedicato" indicato dall'A.T.I. medesimo nella nota acquisita dalla Struttura di Missione al prot. n. PG/2023/0171599 30/03/2023, ai sensi delle Legge 163/2010 e ss.mm.ii..

Per esplicita dichiarazione dello stesso ATI, tale forma di pagamento costituisce valore di quietanza, restando la Regione esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. Attraverso tale conto debbono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario tutti gli incassi ed i pagamenti superiori a € 3.000,00 relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera, con esclusione dei pagamenti a favore dei dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali. In caso di inosservanza si applicano le penali e la

risoluzione immediata del contratto così come previsto all'art. 55 del CSA, parte generale.

Il pagamento del corrispettivo, al netto delle eventuali penali, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione, a seguito delle verifiche di regolarità di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e di regolarità contributiva dell'A.T.I.

I termini di pagamento a saldo sono indicati dettagliatamente nell'art. 29 del CSA parte generale. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'A.T.I., di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

Art. 10 – Cauzione definitiva

La Regione dà atto che l'A.T.I. ha prestato cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 e 93 comma 7 (si applicano, pertanto, le riduzioni previste per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e ai sensi della norma UNI ENISO14001) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato con D. lgs 56/2017, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria stipulata con Italiana Assicurazioni (Agenzia di Commenda di Rende) n. 2023/13/6650059 per un importo pari a euro 686.204,00 (euro seicentoottantaseimiladuecentoquattro/00), pari al 4% del corrispettivo fissato dal contratto.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'A.T.I., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'ATI, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso l'A.T.I. è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'A.T.I.

Art. 11 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una o più delle fattispecie di inadempimento previste dall'art. 55 del CSA.

Art. 12 – Clausola di manleva

L'A.T.I. si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. In ogni caso, inoltre, il personale impiegato dall'ATI non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 13 – Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'A.T.I. con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso l'A.T.I. dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, con l'adozione delle opportune cautele finalizzate a non produrre danni alla Regione e a terzi.

Ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di recesso della Regione, l'A.T.I. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'A.T.I. rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'A.T.I. siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, l'A.T.I. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 – Varianti

L'A.T.I. è perfettamente consapevole che non è ammesso, per alcun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti, con riferimento alle previsioni contrattuali. Le eventuali variazioni, aumenti e/o diminuzioni dei lavori, sono consentiti esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 38 del CSA.

I lavori oggetto di variante saranno valutati e pagati sulla base dei prezzi di progetto al netto del ribasso o con Nuovi Prezzi determinati secondo l'art. 38 del CSA.

Resta comunque stabilito che le eventuali varianti dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione e nel periodo necessario non saranno riconosciuti eventuali indennizzi o risarcimenti all'A.T.I. in caso di sospensione e/o ritardi nell'esecuzione dei lavori. Ogni variazione contrattuale sarà formalizzata mediante atto scritto.

Qualora le eventuali varianti influiscano in modo significativo sull'andamento dei lavori, si procederà in contraddittorio ad un adeguamento del programma dei lavori.

Art. 15 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

L'A.T.I. dovrà comunicare alla Regione il nominativo del rappresentante dell'A.T.I. e del Direttore di Cantiere, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali; al rappresentante dell'A.T.I. dovrà essere conferito mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., in modo che abbia le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Tramite il Direttore di Cantiere l'A.T.I. assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori, tramite richiesta motivata, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'A.T.I. per disciplina, incapacità

o grave negligenza. L'A.T.I. è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il rappresentante dell'A.T.I. per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto è Maurizio Racco, nato a Crotone (KR) il 22/09/1964

Il Direttore di Cantiere è il Dott. Ing. Giuseppe Fonso, nato a Napoli il 01/02/1961.

Art. 16 – Obblighi sociali

L'A.T.I. si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'A.T.I. si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 17 – Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che l'AT.I. è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al RUP ing. Antonio De Falco.

Art. 18 – Oneri diversi

L'A.T.I. dichiara esplicitamente, anche a conferma di quanto espresso in fase di gara:

- di accettare senza alcuna riserva la procedura adottata dalla Regione nonché tutte le norme e condizioni inserite nel Bando di gara o contenute negli altri documenti allegati alla procedura n. 3494/AP/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati;
- di essersi recato sui luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso diretta conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché sul prezzo offerto;

- di essersi reso perfettamente conto dei lavori da eseguire, delle cave per l'estrazione dei materiali occorrenti in relazione alle caratteristiche richieste, della allocazione dei materiali da portare a rifiuto (ordinari e speciali) in rispetto delle normative, della presenza dell'acqua che occorrerà per l'esecuzione dei lavori e/o che dovrà essere allontanata, dei mezzi di trasporto e di quanto altro occorrente per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni di cui al CSA. L'A.T.I. non potrà mai avanzare alcuna pretesa di compensi o variazione del prezzo contrattuale qualunque siano le ubicazioni delle cave di prestito e/o aree di discariche autorizzate a termini di legge che l'A.T.I. stessa utilizzerà o a cui farà conferire i materiali;
- di aver verificato il progetto definitivo posto a base d'asta e quindi la fattibilità ed eseguibilità delle opere come progettate;
- di giudicare complessivamente remunerativo il prezzo offerto, assicurando che esso rimarrà fisso ed invariabile, fatta eccezione della eventuale revisione dei prezzi calcolata ai sensi dell'articolo 29 c.1 lett b) del Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in L. n. 25 del 28 marzo 2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Regione soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;
- di disporre delle attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori;
- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- che redigerà ed applicherà uno specifico Piano della Qualità della commessa conforme alla norma UNI ISO 10005:2007, che dovrà essere approvato dal RUP prima dell'inizio dei lavori;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. ed i. e nel relativo

Addendum per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, che costituiscono parte integrante del presente contratto;

- di ingegnerizzare e realizzare tutte le migliorie di cui alla relazione tecnica presentata in fase di gara, agli atti della struttura, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegata;
- di espletare la gestione e manutenzione gratuita post-realizzazione per un periodo di 12 mesi a valle del certificato di collaudo come da offerta tecnica presentata;
- che, ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del CSA, i materiali provenienti dalle escavazioni e il materiale proveniente dalle demolizioni, qualora quest'ultimo non sia riutilizzabile o ritenuto non adatto, a giudizio insindacabile del Direttore Lavori, ad altro impiego nei lavori, saranno trasportati e regolarmente accatastati nelle aree di stoccaggio interne all'area di cantiere che saranno allestite dall'A.T.I. Il pagamento degli oneri per il conferimento a discarica, dai quali sono esclusi gli oneri relativi ai trasporti sino all'impianto di trattamento, avverrà, dietro presentazione di apposita fattura quietanzata con allegati i formulari di conferimento, con le risorse disponibili nelle somme a disposizione del quadro economico;
- di curare, nell'eventualità di subappalto, che i subappaltatori adempiano agli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori;
- di obbligarsi ad applicare, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza;
- di obbligarsi a rispondere dell'osservanza di quanto previsto al p.to precedente da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
- che il prezzo offerto comprende e compensa ogni qualsiasi onere diretto o indiretto, anche se non espressamente indicato negli atti di progetto, per dare l'opera completa in ogni sua parte ed in perfetto stato di agibilità ed uso.

Art. 19 – Piani di sicurezza (D. Lgs. 81/2008)

Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'A.T.I.,

che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilità, è tenuto all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il computo della sicurezza è comprensivo dei costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19.

Prima della consegna dei lavori l'A.T.I. redigerà e consegnerà alla Regione e al Coordinatore per l'esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L' A.T.I. può presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte dell'A.T.I., previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

Art. 20 – Disciplina del subappalto e forniture e servizi “sensibili”

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed agli artt. 47,48 e 49 del CSA. Per l'espletamento dell'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione l'A.T.I. dovrà presentare la documentazione prevista dal D. Lgs. 50/2016. Le opere potranno essere subappaltate secondo quanto stabilito dall'art.105 del D. Lgs 50/2016 e dall'art. 47 del CSA.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'A.T.I., inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'A.T.I..

L'A.T.I. è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Regione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'A.T.I. provvederà a trasmettere alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento ed alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia autenticata delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti a ciascun

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso che le fatture quietanziate dei subappaltatori non vengano trasmesse entro il già menzionato termine saranno sospesi i successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

In ottemperanza agli obblighi di cui al "Protocollo di legalità" si precisa che per subappalti pari o superiori a € 100.000,00 debbono essere acquisite dalla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente i dati di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 490/94 e ss.mm.ii.

I subappaltatori debbono avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata ed uscita) di un "conto dedicato" che deve essere aperto e gestito così come previsto per l'A.T.I. al precedente art. 9.

Le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. sono richieste anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a scarica, smaltimento rifiuti, estrazione, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; acquisizione dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

A seguito di informazione interdittiva all'A.T.I. è vietato approvvigionarsi presso il soggetto interdetto, e qualora l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, occorre disporre l'interruzione immediata del rapporto contrattuale.

Art. 21 – Progettazione definitiva ed esecutiva

L'A.T.I. accetta, con la firma del presente contratto, gli elaborati del Progetto definitivo allegati allo stesso, e dichiara espressamente d'avere perfetta e particolareggiata conoscenza degli elaborati stessi e di averli verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto definitivo quale livello di progettazione da cui partire per la redazione del progetto esecutivo di competenza.

Art. 22 – Pratiche tecnico-amministrative

L'A.T.I. dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino al collaudo definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. L'A.T.I., pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti della Regione alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi.

L'A.T.I., nell'espletamento di tutte le pratiche relative, di cui all'art. 1, co. 3 del CSA, dovrà tenere preventivamente e contestualmente informato il RUP ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite.

Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attività non consentirà all'A.T.I. stesso di chiedere sospensioni dei lavori, ad eccezione delle cause di forza maggiore.

L'A.T.I., sotto la sua responsabilità, dovrà osservare per tutta la durata dei lavori, ogni eventuale prescrizione inerente agli atti di sottomissione e di concessione, nonché tutte le disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorità in relazione ai lavori oggetto del presente contratto.

Art. 23 – Autorizzazione integrata ambientale

È a carico dell'A.T.I. l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e ss.mm.ii.. L'A.T.I., in particolare, dovrà ingegnerizzare il progetto definitivo posto a base di gara con tutte le migliori offerte e presentare il progetto alla UOD 50 17 07 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta.

L'A.T.I. dovrà attenersi, per l'acquisizione dell'AIA, alla “GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. AGGIORNAMENTO” di cui al D.D. 925 del 06/12/2016. L'ingegnerizzazione e la consegna del progetto e di tutti gli allegati per l'ottenimento dell'AIA dovranno avvenire entro 15 gg. dal verbale di consegna da parte del RUP.

Art. 24 – Obblighi di riservatezza

L'A.T.I. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'A.T.I. potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'A.T.I. a gare e appalti.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

L'A.T.I. dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa, acquisita al prot. n. PG/2023/0176013 del 31/03/2023, è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'A.T.I. prende atto che la Regione tratta i dati forniti dall'A.T.I. stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'A.T.I. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'A.T.I. si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

L'A.T.I. si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno

equivalente a quello adottato dalla Regione; l'A.T.I. si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. L'A.T.I. prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'A.T.I. sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 26 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'A.T.I. è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l'A.T.I..

Art. 27 – Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, l'A.T.I. dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'A.T.I. che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 28 – Definizione delle controversie

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente territorialmente, in via esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.

Tale competenza è prevista dalle Parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 – Alta sorveglianza

La Regione ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori. Al tal fine le persone e gli organi delegati dalla Regione potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo dell'A.T.I. di fornire chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dalla Regione non esclude o riduce la responsabilità dell'A.T.I. per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 30 – Disposizioni d.p.r. 252/98 (antimafia) e d.p.c.m. 187/91 (composizione societaria)

Con riferimento a quanto disposto dal p.to 6 della Circolare 559/LEG del 18/12/1998 del Ministero dell'Interno, l'A.T.I. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione sostanziale intervenuta negli assetti gestionali dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e dovrà produrre la documentazione antimafia prescritta. L'A.T.I., ai sensi del D.P.C.M. 187/91, ha comunicato quanto richiesto dall'art. 1 del Decreto. L'A.T.I. è obbligato ad ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.P.C.M. 187/91 in corso d'opera.

Art. 31 – Domicilio dell'ATI

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'A.T.I. dichiara il proprio domicilio in Milano, Via Edmondo de Amicis n. 26.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere all'A.T.I. di eleggere domicilio nel comune in cui vengono effettuati i lavori.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere

comunicate alla Regione accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 32 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia al CSA, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 33 – Responsabilità amministrativa

L'A.T.I. dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'A.T.I. dichiara altresì di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti, nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori atte a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui al citato D. Lgs. 231/2001, in relazione ai quali si applicano le previste sanzioni, obbligandosi nei confronti della Regione a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del Contratto.

L'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o efficace attuazione di quanto sopra indicato costituisce grave inadempimento contrattuale.

Conseguentemente, alla Regione è riservato il diritto:

a) di sospendere l'esecuzione del Contratto mediante PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto e/o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente dedursi l'inosservanza;

e/o:

b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto mediante nota trasmessa via PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto e/o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere avverrà a danno dell'A.T.I., alla quale saranno addebitate in ogni caso tutte le maggiori spese sostenute nonché i costi derivanti e/o conseguenti, restando sempre ferme a carico dell'A.T.I. stesso sia la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della predetta inosservanza, sia l'obbligazione di manlevare la Regione per qualsivoglia azione da parte derivante e/o conseguente da tale inosservanza.

Art. 34 – Protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in

data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'A.T.I. si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 35 – Conformità a standard sociali minimi

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità, agli atti della Struttura di Missione, che deve essere sottoscritta dall'offerente.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Regione, della conformità agli standard, l'A.T.I. sarà tenuta a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Regione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- fornire, su richiesta della Regione ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Regione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Regione stessa;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali e adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Regione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Regione stessa, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Regione, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Art. 36 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

L'A.T.I. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

L'A.T.I. ha comunicato, con nota assunta al prot. n PG/2023/0171599 30/03/2023 della Struttura di Missione, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

L'A.T.I. si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'A.T.I. si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inosservanza da parte dell'A.T.I. della normativa *ex* L.136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Codice di comportamento

L'A.T.I. si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 38 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e l'A.T.I. saranno gestiti dal RUP, ing. Antonio De Falco, nominato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 16/02/2023, e, per l'A.T.I., dal legale rappresentante dell'A.T.I. dott. Maurizio Racco.

L'ufficio della Direzione dei lavori costituito con D.D. n. 12 del 17/06/2022 è costituito da:

- ing. Massimo Tedesco– Direttore dei Lavori;
- ing. Vincenzo Testa– Direttore Operativo;
- geom. Corrado Manganiello– Ispettore di cantiere.

Il Direttore di cantiere nominato dall'A.T.I. è Dott. Ing. Giuseppe Fonso.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 39 – Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e l'A.T.I. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
- 2) A.T.I.: teco.spa@legalmail.it

Art. 40 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

Art. 41 – Imposte e spese contrattuali

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trenta pagine, di cui ventinove pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).